

ASSOCIAZIONE EQUI-LAB

STATUTO

Art.1 Denominazione, forma e sede

L'associazione EQUI-LAB è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero. La sua sede è a Massagno.

Art. 2 Scopo

EQUI-LAB è un'associazione d'utilità pubblica e svolge attività per l'offerta integrata di servizi di consulenza in materia di conciliabilità e pari opportunità, a beneficio di lavoratori/trici, imprese, associazioni di categoria ed enti pubblici.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 3 Soci: categorie, ammissione, dimissioni ed esclusione

L'associazione conta soci attivi e soci sostenitori.

Sono soci attivi tutte le persone fisiche che sostengono gli scopi dell'associazione e ne sottoscrivono i principi fondanti. Essi versano una quota annuale fissata dall'assemblea generale. Sono eleggibili ed hanno diritto di voto.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (società private, collettività pubbliche, associazioni o altro) che sostengono gli scopi dell'associazione e che desiderano contribuire al loro raggiungimento, segnatamente garantendole un supporto finanziario o dandole visibilità in altro modo attraverso le proprie attività. Non sono eleggibili e non hanno diritto di voto. Essi stabiliscono autonomamente l'importo del contributo che intendono versare a EQUI-LAB.

Le richieste d'ammissione vanno presentate al Comitato, che decide. L'assemblea generale ratifica annualmente le nuove adesioni.

La perdita della qualità di socio avviene a seguito di

- a) Dimissioni scritte trasmesse al comitato, in qualsiasi momento e con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC, ritenuto che la quota dell'anno in corso resta interamente dovuta
- b) Esclusione (**art. 4**)
- c) Decesso o, per le persone giuridiche, scioglimento

Art. 4 Esclusione di un socio

Sono esclusi dall'associazione i soci che

- a) Non versano la loro quota o il loro contributo per due anni consecutivi
- b) Non rispettano più gli scopi dell'associazione

L'esclusione, proposta dal Comitato, è decisa dall'assemblea generale (art. 65 cpv. 1 e 72 CC).

Art. 5 Mezzi finanziari

**EQUI
LAB**

Associazione
EQUI-LAB
Via Battista Foletti 23
6900 Massagno

info@equi-lab.ch
www.equi-lab.ch

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

- delle quote dei soci attivi
- dei contributi dei soci sostenitori
- di donazioni, legati, eredità
- di contributi dello Stato, di istituzioni ed enti pubblici, di organismi internazionali
- di sponsorizzazioni e supporti da parte di privati
- di entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali ed altri mandati
- di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) la direzione
- d) l'ufficio di revisione

Art. 7 L'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta dai soci attivi. I soci sostenitori possono parteciparvi ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

È indetta annualmente dal Comitato che invia la convocazione ai soci con l'ordine del giorno e con un preavviso di almeno 20 giorni. La convocazione può avvenire per posta ordinaria o elettronica. La documentazione è messa a disposizione dei soci che lo richiedono dieci giorni prima dell'assemblea.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato in ogni momento con un preavviso di 20 giorni, per posta ordinaria o elettronica. Un quarto dei soci attivi può richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria; in tal caso, il Comitato procede alla convocazione.

Le assemblee sono condotte dal/la presidente o, in sua assenza, da un membro di comitato o da un presidente del giorno. Al termine di ogni assemblea viene redatto un verbale.

In seno all'assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. A parità di voti, il presidente ha quello decisivo.

Art. 8 Competenze inalienabili e irrevocabili dell'assemblea generale

- definire la politica generale di azione dell'associazione, su proposta del Comitato
 - approvare il rapporto annuale, i conti, il rapporto dei revisori e il budget
 - dare scarico al Comitato
 - eleggere e revocare i membri del Comitato; designare e revocare l'ufficio di revisione
 - fissare l'importo delle quote dei soci attivi
-
- ratificare l'adesione di nuovi soci ammessi dal Comitato
 - deliberare in merito all'esclusione dei soci

- adottare e modificare gli statuti
- deliberare in merito all'affiliazione con altre istituzioni, enti o associazioni
- deliberare lo scioglimento dell'associazione

Art. 9 Il Comitato

Il comitato è composto da 3 a 9 membri, eletti per un mandato di due anni, rinnovabile. Si costituisce designando al proprio interno il presidente e le altre funzioni necessarie e si riunisce ogni qualvolta gli affari dell'associazione lo esigano. Il comitato può delegare l'attività di segretario e cassiere alla direzione che riporterà per questi compiti direttamente al Presidente.

I membri di comitato nel loro ruolo operano esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

I membri hanno diritto al rimborso delle spese nonché ad un gettone di presenza. Per le prestazioni speciali fornite da singoli membri del Comitato può essere loro corrisposto un compenso adeguato, preliminarmente concordato per iscritto con il resto del Comitato e, se superiore a fr. 500.- ratificato dall'assemblea generale.

Il Comitato costituisce una Direzione composta da uno a tre membri da esso nominati, che stipulano un contratto di lavoro con l'associazione e che operano sotto la vigilanza del Comitato

Al Comitato spettano le competenze inalienabili seguenti:

- a) rappresentare l'Associazione verso l'esterno, per quanto non competa alla Direzione
- b) definire la politica generale dell'Associazione
- c) svolgere tutti i compiti necessari alla realizzazione degli scopi dell'associazione, delegando la gestione corrente alla Direzione
- d) assicurare il corretto funzionamento dell'associazione e la tenuta dei conti
- e) convocare e preparare le assemblee generali
- f) eseguire le decisioni prese dall'assemblea generale
- g) assicurare l'assunzione delle persone che formano la direzione e vigilare sul loro operato

Il Comitato decide a maggioranza semplice dei voti dei suoi membri. Se l'andamento degli affari lo esige, e la complessità della decisione lo permette, il comitato decide per via circolare, su proposta di un membro o della Direzione.

Art. 10 La direzione

La direzione è autonoma. Le spettano in particolare le mansioni seguenti

- a) assicurare il segretariato e la gestione corrente dell'associazione
- b) rappresentare l'associazione nei rapporti verso l'esterno nell'ambito della gestione corrente, in particolare nei rapporti con il Cantone
- c) assicurare assunzione, gestione e controllo del personale
- d) convocare il Comitato, prepararne le riunioni e fargli rapporto costante delle attività svolte
- e) assicurare la tenuta della contabilità
- f) preparare il rapporto annuale e il budget
- g) eseguire eventuali ulteriori compiti che le sono delegati dal Comitato
- h) assicurare una costante informazione al Comitato, in particolare in relazione ai mandati ricevuti e al loro svolgimento

Art. 11 L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è nominato dall'assemblea generale, per il periodo di un esercizio. Il mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale ma è ammessa la rielezione. L'assemblea può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone, con sede o domicilio in Svizzera. Esso deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO.

Art. 12 Firma sociale

Il Comitato designa al suo interno e nella Direzione le persone autorizzate a firmare e la modalità di firma, ritenuto che per le decisioni importanti occorre la firma collettiva a due, di cui sempre un membro di comitato, mentre per la gestione corrente la firma collettiva a due di due membri della direzione è sufficiente.

Art. 13 Responsabilità dei soci

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 14 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea generale, che decide a maggioranza di due terzi dei voti rappresentati all'assemblea convocata a tal fine.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà destinato ad un'istituzione con scopi simili e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 15 Disposizioni finali

Ogni modifica dello statuto deve essere decisa alla maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale (ordinaria o straordinaria).

Il presente statuto, che costituisce una revisione di quello del 18 dicembre 2018, è stato accettato nell'ambito dell'assemblea del 16 dicembre 2019 ed entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2020.

Letto e approvato dall'assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2020.